

# ordinanza n. 01/2009

**OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI SULLE STRADE COMUNALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CATENE A BORDO E SPALATURA NEVE IN PROSSIMITA' DI EDIFICI PRIVATI PROSPICIENTI AREE SOGGETTE A PUBBLICO PASSAGGIO**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che la Prefettura di Como – Ufficio territoriale del Governo – con nota del 10.12.2008 prot. n. 1266/GAB ha invitato i Sindaci alla formale emissione di apposite ordinanze recanti l'obbligo di circolazione, nel corso della stagione invernale, con pneumatici da neve o con catene a bordo del veicolo;

**CONSIDERATE** le problematiche insorte e i pericoli creatisi durante le ultime nevicate;

**VISTI** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

## ORDINA

1. A tutti i conducenti di veicoli a motore, in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata, di circolare muniti di pneumatici da neve o con catene antineve sempre a bordo del veicolo nei tratti di strade comunali e di strade aperte alla libera circolazione adeguatamente indicati con l'apposita segnaletica verticale, al fine di prevenire i pericoli alla circolazione in caso di nevicate, garantendo maggiore sicurezza della viabilità;
2. A tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio:
  - di tagliare gli alberi e/o i rami, che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;
  - di pulire le ripe prospicienti le arterie stradali;
3. A tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve:
  - di sgomberare i marciapiedi lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, per una larghezza di almeno 1 metro;

- di raccogliere, là dove possibile, la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata, gli scarichi e i pozzetti stradali;
- di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucchiolevole (sale, segatura, sabbia, ecc.);
- di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- di non gettare la neve raccolta dagli spazi privati sui marciapiedi, passaggi pedonali e pubblica via.

## **D I S P O N E**

di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lario e Monti  
Comando Stazione Carabinieri di Pognana Lario  
Prefettura di Como

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il sig. Montemurro Dott. Francesco, Segretario Comunale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Pognana Lario, 19.01.2009

IL SINDACO  
Luigi Ballabio